

Delibera n. 57/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 7 aprile 2022

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 16 (*“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”*), paragrafo 1, l’articolo 18 (*“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”*), paragrafo 3, e l’articolo 24 (*“Reclami”*), paragrafo 2;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare:

- l’articolo 13 (*“Informazione su cancellazioni e ritardi”*), ai sensi del quale “[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;
- l’articolo 12 (*“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”*), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;
- l’articolo 16 (*“Reclami”*), comma 2, ai sensi del quale “[i]l vettore e l’operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento marittimo), ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2;

VISTI i reclami di prima istanza presentati al vettore Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito: CIN):

- a) dal sig. [...omissis...] (di seguito: primo reclamante) in data 30 luglio 2021, con riguardo al viaggio con partenza programmata da Civitavecchia alle ore 20:00 del 10 luglio 2021 e arrivo previsto a Cagliari alle ore 09:00 dell’11 luglio 2021 con il quale lo stesso (i) lamentava la partenza ritardata del viaggio e la carenza di informazioni al riguardo; (ii) rappresentava, in relazione alla sostituzione della nave che avrebbe dovuto effettuare il viaggio (Moby-Dada sostituita dalla Moby-Zazà), che, sebbene il comandante fosse *“a conoscenza sin da subito del ritardo (...)* *ci è stato comunicato il giorno dopo, dopo che i passeggeri erano in rivolta a causa della totale mancanza di informazioni”*, e (iii) richiedeva la compensazione economica per il ritardo all’arrivo;
- b) dalla sig.ra [...omissis...] (di seguito: seconda reclamante) in data 18 agosto 2021, con riguardo al viaggio con partenza programmata da Civitavecchia alle ore 20:00 del 9 luglio 2021 e arrivo previsto a Cagliari alle ore 09:00 del 10 luglio 2021, con il quale la stessa (i) lamentava che la Compagnia aveva *“posticipato di un giorno la partenza (...) mediante comunicazione a meno di 24h dalla partenza senza fornire ulteriori info riguardo la nave sostitutiva”* e non aveva *“comunicato che l’orario di arrivo della nave sostitutiva MOBY ZAZA non avrebbe rispettato quello della Tirrenia”*; (ii) evidenziava, inoltre, la partenza con un’ora e mezza di ritardo da Civitavecchia e l’arrivo a Cagliari alle ore 15:30 anziché alle 9:00 come da orario previsto, e (iii) richiedeva la compensazione economica per il ritardo all’arrivo;
- c) dal sig. [...omissis...] (di seguito: terzo reclamante) per conto del sig. [...omissis...] (di seguito: passeggero) in data 4 ottobre 2021, con riguardo al medesimo viaggio indicato sub b), evidenziando *“partenza annullata 24h prima della partenza, nessun rimborso ricevuto”*;

VISTI i reclami presentati all’Autorità:

- in data 2 ottobre 2021, prot. ART 15255/2021, relativamente al viaggio indicato sub a), con il quale il primo reclamante, nel richiamare quanto lamentato in prima istanza, segnalava di non aver ricevuto alcun riscontro al reclamo inviato a CIN e allegava, tra l’altro, oltre al reclamo di prima istanza:

(i) copia della comunicazione e-mail del 9 luglio 2021, ore 17:05, con la quale il vettore informava *“che l’orario del suo viaggio è cambiato. CIV-CAGL 10/07 part. H20, arrivo H09”*; (ii) copia di quella che appare una dichiarazione del Comandante della nave Moby-Zazà, con seguente testo: *“lo sottoscritto (...) dichiara che ieri sera alla partenza della nave non è stato effettuato l’annuncio che la nave non arrivava a Cagliari alle 09:00 come comunicato dalla compagnia Tirrenia, ma secondo la schedula della nave Moby Zazà alle 12:00. Considerando che la partenza della nave è avvenuta alle 21:30 anziché alle 20:00 la nave arriverà al pilota a Cagliari alle 14:40 (...) l’annuncio è stato effettuato alle 0930”*;

- in data 20 ottobre 2021, prot. ART 16427/2021, relativamente al viaggio indicato sub b), con il quale la seconda reclamante ribadiva le doglianze già esposte in prima istanza, ed allegava, tra l’altro, oltre al reclamo di prima istanza: (i) copia del messaggio sms dell’8 luglio 2021, ore 21:15, con il quale il vettore informava che *“[p]er motivi operativi Civitavecchia-Cagliari 09-07 h.20 è posticipata al 10-07 h 20. Stesso biglietto. Per rinuncia rimborso totale. Info 0766-581925”*; (ii) copia della dichiarazione che appare provenire dal Comandante della Moby-Zazà già allegata dal primo reclamante;
- in data 15 dicembre 2021, prot. ART 20024/2021, relativamente al viaggio indicato sub b), con il quale il terzo reclamante dichiarava, tra l’altro: *“è stato richiesto rimborso telefonicamente, come indicato da mail allegata, ed in seguito a mezzo mail e tramite form dal sito della compagnia, ma non hanno mai dato risposta”* e allegava, tra l’altro, copia di una comunicazione e-mail ricevuta il giorno 8 luglio alle ore 20:09, con il medesimo testo del messaggio sms ricevuto dalla seconda reclamante;

VISTE le note prott. 17601/2021 del 4 novembre 2021, 19336/2021 del 3 dicembre 2021 e 253/2022 del 10 gennaio 2022, con le quali gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto a CIN di fornire alcune informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dai citati reclamanti;

VISTE le note di CIN, prott. ART 78/2022 del 4 gennaio 2022, 285/2022 del 10 gennaio 2022, nonché 3758 e 3759/2022 del 25 febbraio 2022, ed i relativi allegati;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del regolamento marittimo *“[l]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”*, e che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo regolamento *“[i]l Responsabile dell’Ufficio competente può riunire i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”*;

ATTESO che ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento *“[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto*

prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile";

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- la nave Moby-Dada, con la quale avrebbero dovuto essere effettuati gli indicati viaggi del 9 e del 10 luglio 2021, è stata interessata da alcune problematiche riscontrate dalla Capitaneria di Porto di Cagliari a seguito di ispezione, *“la cui risoluzione ha richiesto diversi giorni”* e che hanno portato alla cancellazione della partenza del viaggio del 9 luglio 2021. La Compagnia ha allegato, in proposito, una comunicazione della Capitaneria di porto di Cagliari del 9 luglio 2021, dalla quale risulta, tra l'altro, che: *“in data 07-08/07 è stato eseguito un Audit addizionale SMC. Dalle verifiche poste in essere sono emerse le irregolarità di seguito indicate, alcune risolte in corso di visita da parte dell'equipaggio, altre da ottemperare prima della partenza nave dal porto di Cagliari”*;
- in proposito,
 - (i) quanto al viaggio originariamente programmato in partenza il 9 luglio, la seconda reclamante e il passeggero, titolari di un biglietto con partenza da Civitavecchia in tale data alle 20:00 e arrivo a Cagliari alle 09:00 del 10 luglio 2021, hanno ricevuto, il giorno 8 luglio, rispettivamente un messaggio sms alle ore 21:15 e una comunicazione e-mail alle ore 20:09, con cui venivano informati che la partenza era, per motivi operativi, *“posticipata”* al 10 luglio, ore 20:00, senza specificazioni in merito all'orario di arrivo previsto;
 - (ii) quanto al secondo viaggio programmato in partenza il 10 luglio, il primo reclamante, titolare di un biglietto con partenza da Civitavecchia in tale data alle 20:00 e arrivo a Cagliari alle 09:00 dell'11 luglio 2021, ha ricevuto, alle ore 17:05 del 9 luglio 2021, una e-mail che riportava esclusivamente il seguente testo: *“La informiamo che l'orario del suo viaggio è cambiato. CIV-CAGL 10/07 part. H.20, arrivo H.09. Biglietto invariato. Info 0766-581925”*;
- tali comunicazioni sono state inviate ai passeggeri, a detta della Compagnia, non appena *“compreso che la risoluzione dei problemi segnalati non avrebbe potuto essere espletata in tempo utile per la partenza del 09.07.2021 (...) con inizio invio il giorno 08/07/2021 h. 21.01”*;
- a sua volta la m/n Moby Otta (altra nave in operativo sulla medesima linea), che, secondo quanto affermato dalla Compagnia, avrebbe dovuto sostituire la Moby Dada, *“non ha potuto svolgere la corsa perché doveva entrare in servizio sulla rotta Olbia-Genova. Per limitare il disservizio a causa del protrarsi del fermo, la nave è stata quindi sostituita dalla m/n “Moby Zazà”, (...) la cui schedula prevede un diverso orario di arrivo (...) (ore 12.00 del giorno successivo alla partenza). Il giorno 10/7/2021 alle ore 18:29:05 sulla*

corsa identificata in maniera univoca dal codice: CA200020210710 in precedenza programmata con nave Moby Otta è stata sostituita la nave con Moby Zazà. Nello stesso momento è stata modificata l'ora di arrivo a Cagliari dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del giorno 11/7/2021. Il sistema di prenotazione di Moby recepisce questi aggiornamenti in tempo reale, dalle ore 18:29:05 del 10/7/2021 su tutti i canali di prenotazione: sito web pubblico, app, call center, agenzie, B2B le informazioni aggiornate sono state visualizzate”;

- il giorno 10 luglio la partenza, che era prevista per le 20:00, è poi avvenuta, secondo quanto riferito da CIN, alle ore 21:10 e, in base alle risultanze del giornale nautico, la manovra di ormeggio a Cagliari è iniziata alle ore 14:50 dell'11 luglio; alle 15:30 la nave era *“ormeggiata al Molo Sabauda”*;
- i passeggeri sono stati informati *“dell'orario di arrivo con annunci diramati a bordo dalla mattina dell'11.07.2021”*. Nell'estratto del giornale nautico allegato dalla Compagnia si legge, tra l'altro: *“durante la traversata vengono informati i passeggeri tramite il sistema annunci nave pubblico ad intervalli di circa 1 ora”*. In base alla dichiarazione, che appare firmata dal Comandante, allegata dal primo e dalla seconda reclamante: *“alla partenza della nave non è stato effettuato l'annuncio”* relativo al fatto che la nave sarebbe arrivata alle ore 12:00; l'annuncio relativo al nuovo orario di arrivo previsto (ore 14:40), ulteriormente slittato a seguito del ritardo alla partenza, *“è stato effettuato alle 9:30”*;

OSSERVATO

che non rileva che le notizie aggiornate circa la sostituzione della nave sulla tratta e il nuovo orario di arrivo del viaggio del 10 luglio fossero visualizzabili su tutti i canali di prenotazione, in quanto l'articolo 16 del Regolamento non prevede un onere, in capo ai passeggeri, di richiedere le informazioni in caso di ritardo, bensì l'obbligo, da parte del vettore, di informarli, adottando un comportamento attivo;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, relativamente alla cancellazione del primo viaggio e al ritardo del secondo viaggio, non risulta aver fornito ai passeggeri *“quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto”* le informazioni indicate dal citato articolo 16 del Regolamento, in quanto:

- (i) in relazione al viaggio originariamente programmato in partenza il 9 luglio, la cui partenza è stata *“posticipata”* al giorno successivo, non ha indicato, nei termini di cui alla citata disposizione, ai passeggeri titolari di un biglietto per tale viaggio, riprotetti sul viaggio del 10 luglio, il nuovo orario di arrivo previsto (le ore 12:00 anziché le ore 9:00), né gli stessi sono stati aggiornati circa l'ulteriore ritardo alla partenza (dalle ore 20:00 alle ore 21:10), e, conseguentemente, dello slittamento dell'orario di arrivo (avvenuto alle ore 15:30);
- (ii) non ha fornito tali informazioni neppure ai passeggeri titolari di un biglietto per il viaggio programmato in partenza il 10 luglio, partito e

arrivato, rispetto agli orari previsti, con i ritardi riportati al punto precedente;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, tra l'altro: *"1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile (...). 3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario. Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, segnatamente per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione"*;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- nel messaggio relativo al viaggio che avrebbe dovuto svolgersi il 9 luglio, CIN ha indicato ai passeggeri la possibilità di fruire del viaggio del giorno successivo o di rinunciare richiedendo il rimborso, rivolgendosi per informazioni a un numero telefonico;
- in proposito, il terzo reclamante afferma di aver optato per il rimborso, richiedendolo sia telefonicamente, come indicato in tale messaggio, sia successivamente a mezzo e-mail, nonché tramite form sul sito della Compagnia senza ricevere riscontro;
- la Compagnia, pur rilevando che il passeggero *"ha deciso di non partire ma il biglietto non è stato annullato subito dal passeggero in quanto non era attivata la relativa procedura attraverso l'agenzia di viaggio, la quale ha fatto richiesta di rimborso soltanto il 4 ottobre 2021, a più di 60 giorni dalla partenza"*, ha affermato che *"il rimborso totale del biglietto è stato effettuato in data 26 gennaio 2022"*;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, seppure a conoscenza della rinuncia al viaggio da parte del passeggero a fronte dell'alternativa del rimborso, al medesimo offerta ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, con riguardo alla relativa richiesta, comunque esplicitata dal passeggero stesso in data 4 ottobre, non risulta aver rispettato il termine, fissato in 7 giorni, per l'effettuazione del rimborso;

ATTESO

che ai sensi citato articolo 19 del Regolamento, tra l'altro, *"[f]ermo restando il*

diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

(...)

c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; (...)

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

(...)

5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- l'arrivo a Cagliari il giorno 11 luglio, sulla base dell'orario riportato relativamente all'ormeggio nell'estratto del giornale nautico, è avvenuto alle ore 15:30, anziché alle ore 09:00. Pertanto, sia per quanto riguarda i passeggeri prenotati per il viaggio del 9 luglio, riprotetti sul viaggio in partenza il 10 luglio, che per quanto riguarda i passeggeri già in possesso di un biglietto per il viaggio del 10 luglio stesso, il ritardo - relativo ad un viaggio di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore - ha superato le sei ore;
- a fronte delle richieste di compensazione economica per il ritardo all'arrivo avanzate con il reclamo del 30 luglio 2021 dal primo reclamante e con il reclamo del 18 agosto 2021, dalla seconda reclamante, CIN ha, rispettivamente, provveduto a riconoscere la compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto solo in data 1° dicembre 2021 e in data 3 gennaio 2022;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, per il primo e per la seconda reclamante, contrariamente a quanto previsto dal citato articolo 19 del Regolamento, non risulta aver erogato la compensazione economica per il ritardo all'arrivo entro un mese dalla presentazione della relativa domanda;

OSSERVATO

tuttavia, che in relazione a tale condotta il quadro normativo vigente non consente l'avvio di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una sanzione nel caso di violazione dell'indicato articolo 19 del Regolamento;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento: *“Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi*

dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- il primo reclamante ha presentato il reclamo di prima istanza in data 30 luglio 2021, ricevendo entro un mese (in data 29 agosto 2021) una comunicazione con la quale veniva informato dal vettore che il suo reclamo era ancora in esame; il riscontro definitivo risulta tuttavia inviato allo stesso solo in data 1° dicembre 2021;
- la seconda reclamante ha presentato il reclamo di prima istanza in data 18 agosto 2021, ricevendo entro un mese (in data 17 settembre 2021) una comunicazione con la quale veniva informata che il suo reclamo era ancora in esame; il riscontro definitivo risulta tuttavia inviato alla stessa solo in data 3 gennaio 2022;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver risposto definitivamente al primo e alla seconda reclamante entro due mesi dal ricevimento del reclamo;

RITENUTO

che le ulteriori doglianze espresse dal terzo reclamante, relative alla mancata risposta al reclamo di prima istanza, non rechino i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, in quanto tale reclamo è stato presentato il 4 ottobre 2021, pertanto oltre il previsto termine di due mesi dalla data in cui il viaggio avrebbe dovuto essere effettuato;

RITENUTO

che, limitatamente ai profili del diritto a (i) ricevere informazioni in caso di cancellazioni o ritardo alla partenza; (ii) ottenere il rimborso del biglietto entro 7 giorni, qualora, a fronte di una cancellazione, il passeggero abbia optato per rinunciare al viaggio offerto in alternativa al rimborso stesso; (iii) ricevere una risposta definitiva al reclamo entro due mesi, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13, 12 e 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, per la violazione, rispettivamente, degli obblighi di cui agli articoli 16, paragrafo 1, relativamente a una cancellazione e a un ritardo, 18, paragrafo 3, e - con riguardo a due reclami - 24, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. di un procedimento ai sensi

del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004:

- 1.a) articolo 16, paragrafo 1;
 - 1.b) articolo 18, paragrafo 3;
 - 1.c) articolo 24, paragrafo 2;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
- 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015, relativamente a una cancellazione e a un ritardo;
 - 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015, relativamente ad un rimborso effettuato oltre i termini;
 - 2.c) per la violazione di cui al punto 1.c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, relativamente a due reclami;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni cancellazione o ritardo – per un totale di euro 2.000,00 (duemila/00) - per la sanzione di cui al punto 2.a); per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la sanzione di cui al punto 2.b), e di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun reclamo - per un totale di euro 1.000,00 (mille/00) - per la sanzione di cui al punto 2.c); tramite versamento da effettuarsi:
- mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 57/2022";

- alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa";
8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
 9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
 10. la presente delibera è notificata a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 7 aprile 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)